

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	6
Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni.	
Audizione del Comandante generale del corpo di polizia locale di Roma Capitale, Carlo Buttarelli (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	6

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. Nuovo testo C. 3303 Lucà. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	6
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	15
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	7
Equo compenso nel settore giornalistico. C. 3555-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dall'11 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	7
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	16
Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934-2077-3131-3488-3917/B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	7
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	18
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 5397 Verini (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	7
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	19
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo C. 3465-4290/B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	8
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	21
SEDE REFERENTE:	
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5457 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato	8
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5458 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato	9

Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale. C. 324 Stefani, C. 347 Brigandi, C. 5471 Albonetti, C. 4964 Pionati, C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbrollini, 5433 Di Pietro, C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	10
Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. C. 5210 Governo e C. 5531 Vassallo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
AVVERTENZA	14

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 novembre 2012 — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni.

Audizione del Comandante generale del corpo di polizia locale di Roma Capitale, Carlo Buttarelli.

(Svolgimento e rinvio).

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Carlo BUTTARELLI, *Comandante generale del corpo di polizia locale di Roma Capitale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Souad

SBAI (PdL), Mario TASSONE (UdCpTP) e David FAVIA (IdV).

Carlo BUTTARELLI, *Comandante generale del corpo di polizia locale di Roma Capitale*, risponde ai quesiti posti.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.45.

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. Nuovo testo C. 3303 Lucà.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 novembre 2012.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta aveva chiesto il rinvio dell'esame per svolgere un approfondimento in merito alla possibilità che il combinato disposto dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 40 del 2004 e del comma 1 del medesimo articolo 9, che non viene toccato dalla proposta in esame, determinasse una disparità di trattamento tra la donna che decide di restare anonima dopo il parto e il coniuge o il convivente della donna medesima, in caso di parto conseguente ad una fecondazione cosiddetta eterologa, in violazione del divieto stabilito dalla legge. Informa il comitato che l'esito dell'approfondimento è stato nel senso di escludere che possa determinarsi tale disparità di trattamento in quanto tra il coniuge o il convivente della donna che partorisce e il bambino nato deve ritenersi che, per effetto della richiesta di anonimato della donna, non si instauri *ope legis* alcun rapporto. Formula pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Testo unificato C. 3905 Nastri ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 novembre 2012.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, considerato che il provvedimento in esame può sollevare qualche perplessità sotto il profilo costituzionale, propone, d'intesa con il relatore, di rinviare l'espressione del parere ad altra seduta, in modo da svolgere ulteriori approfondimenti.

Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Equo compenso nel settore giornalistico.

C. 3555-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dall'11ª Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate.
C. 1934-2077-3131-3488-3917/B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.

Nuovo testo C. 5397 Verini.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
Nuovo testo C. 3465-4290/B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 15.05.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5457 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sul provvedimento sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI e XII.

Ricorda che sia sul provvedimento relativo all'intesa con l'Unione induista italiana che a quello relativo all'intesa con l'Unione buddista italiana, i rappresentanti dei gruppi hanno dato il loro assenso per la richiesta di trasferimento in sede legislativa. È stato chiesto, quindi, l'assenso del Governo che, in via informale, ha fatto conoscere il suo orientamento favorevole che sarà formalizzato nei prossimi giorni.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore* esprime soddisfazione sia per i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, che per l'annunciato orientamento favorevole del Governo al trasferimento in sede legislativa dei due disegni di legge oggi all'esame della Commissione, che ne permetteranno una rapida e definitiva approvazione.

Si tratta di un aspetto di grande rilevanza, perché il Parlamento sta giungendo all'approvazione di numerose intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. È un punto di arrivo importante di un processo iniziato nel 1984 e che ha visto il suo apice in questa legislatura, che potrà essere ricordata proprio come « la legislatura delle intese ».

Chiede, inoltre, che sia inserito all'ordine del giorno della Commissione il se-

guito dell'esame del disegno di legge di approvazione dell'intesa tra lo Stato italiano e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori onorevole Distaso e onorevole Zaccaria di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, qualora i presupposti per il trasferimento dell'esame alla sede legislativa non si perfezionassero, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5458 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sul provvedimento sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II, IV, V, VI, VII, VIII, XI e XII.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori onorevole Distaso e onorevole Zaccaria di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, qualora i presupposti per il trasferimento dell'esame alla sede legislativa non si perfezionassero, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale.

C. 324 Stefani, C. 347 Brigandì, C. 5471 Albonetti, C. 4964 Pionati, C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbroolini, 5433 Di Pietro, C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 novembre 2012.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), *relatore*, sottolinea il carattere sfuggente della materia, come evidenziato nel corso della sua audizione anche dal presidente dell'ISTAT, Enrico Giovannini. È una materia, infatti, complessa e di difficile lettura e sintesi, sia rispetto al profilo della comparazione con altri Stati europei che per l'eterogeneità di soggetti interessati presente in molte delle proposte di legge, a cominciare da quella di iniziativa popolare, la proposta C. 5105.

Ci sono, a suo avviso, due criteri di comparazione che possono essere utilizzati. Il primo, di carattere oggettivo, concerne la griglia utilizzata a livello di Parlamento europeo. Il secondo, invece, è un criterio soggettivo, di volontà e responsabilità politica, che deve supplire alla difficoltà, se non all'impossibilità, di utilizzare dati statistici precisi.

Su questo piano, a suo avviso la proposta di legge C. 5501 Vassallo è quella che è più vicina allo spirito della proposta di legge di iniziativa popolare.

Si tratta di un testo che andrebbe però limato, con la soppressione delle parti che non riguardano specificamente la riduzione delle indennità e il loro adeguamento alla media europea.

Ribadisce in ogni caso l'importanza fondamentale di un atto di volontà politica che fornisca una risposta all'esigenza di definire le indennità dei parlamentari, alla luce del dettato dell'articolo 69 della Costituzione che dispone che sia la legge a stabilirle.

Donato BRUNO, *presidente*, considerata la complessità e l'ampiezza della proposta di legge Vassallo, invita i relatori a valutare la possibilità di redigere un testo unificato, partendo dalla proposta di legge Vassallo e semplificando quest'ultima, anche alla luce dei criteri concordati dalla Commissione nella seduta del 22 novembre, in modo da ricondurne il testo ad un nucleo che possa incontrare il consenso quanto più ampio possibile, fermo restando che si procederà poi con la consueta fase emendativa.

Gianclaudio BRESSA (PD) concorda con il presidente sul fatto che sarebbe probabilmente di aiuto per i lavori assumere come testo base non direttamente la proposta di legge Vassallo, ma un testo più semplice, anche per evitare che i gruppi debbano presentare emendamenti soppressivi di singole parti della proposta in questione, il che potrebbe dare adito a pretestuose speculazioni « anti-casta » sugli organi di stampa.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, si dice convinta che il Parlamento debba inviare ai cittadini un segnale chiaro di risposta alla presentazione della proposta di legge d'iniziativa popolare in esame. Non è un compito facile, sia perché la proposta di legge popolare non si riferisce ai soli parlamentari, sia perché fa riferimento ad un criterio per fissare il tetto delle retribuzioni – il criterio della media statistica europea – che, come ha chiarito il presidente dell'ISTAT Giovannini, non è di fatto applicabile. Quanto al testo Vassallo, ritiene che si tratti di una proposta articolata, ma in qualche misura farraginoso, sulla quale i relatori possono lavorare per addivenire ad un testo più snello da proporre come testo base per il successivo lavoro della Commissione.

Roberto ZACCARIA (PD) concorda con le considerazioni della relatrice Bertolini, ispirate dalla sua stessa convinzione, che non si debba lasciare cadere la proposta di legge di iniziativa popolare. Proprio in questa ottica, chiede ai relatori di presen-

tare la propria proposta di testo base non più tardi di martedì prossimo.

Pierguido VANALLI (LNP), considerata la delicatezza del tema e delle ripercussioni che le posizioni assunte dai gruppi in Parlamento hanno sull'opinione pubblica, chiede ai deputati del gruppo del Partito democratico di chiarire se la proposta di legge Vassallo deve intendersi come espressiva della posizione dell'intero gruppo oppure del solo deputato Vassallo.

Roberto ZACCARIA (PD) rileva che per rispondere al dubbio del deputato Vanalli è sufficiente guardare chi sono i firmatari della proposta di legge Vassallo.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 novembre 2012.

Pierguido VANALLI (LNP) rinnova la richiesta già fatta nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che alla Commissione siano messi a disposizione, ove disponibili, i testi degli interventi degli oratori partecipanti al seminario svolto alla Camera il 14 giugno 2012 sul tema « Applicazione dell'articolo 49 della Costituzione ». Ritiene importante in particolare l'intervento del professor M. Morlok, che si è diffuso sulla legislazione tedesca in materia di partiti politici.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che gli atti del seminario non sono ancora stati pubblicati, ma che esiste una traduzione informale dell'intervento del professor Morlok, che sarà sua cura mettere a disposizione dei deputati che ne facciano richiesta. Avverte che l'esame degli emendamenti riprende dall'emendamento Amici 3.11.

Sesa AMICI (PD) ritira il suo emendamento 3.11.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Amici 3.12 deve ritenersi accantonato per essere discusso insieme all'emendamento Vassallo 3.16, che tratta della stessa materia.

Pierguido VANALLI (LNP) insiste per la votazione dell'emendamento Meroni 3.13, di cui è cofirmatario. Ritiene infatti che imporre ad un partito di prevedere nel proprio statuto criteri per assicurare la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali non esecutivi sia una ingerenza eccessiva nella organizzazione interna dei partiti, che devono restare liberi di organizzare questo aspetto come meglio ritengono, anche perché a seconda del modello di partito a cui si guarda il problema delle minoranze si presenterà in modo diverso.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene che si dovrebbe chiarire cosa si intende per « minoranze », potendosi con questo termine intendere anche tutti i gruppi sociali che per qualche ragione costituiscono minoranza nella società. Si dovrà assicurare la presenza negli organi collegiali degli anziani, dei disabili, delle minoranze linguistiche e così via? Non si tratta di un aspetto secondario se si considera che, secondo quanto già deciso, la Commissione costituita con la legge n. 96 di quest'anno potrà sindacare il rispetto delle previsioni del provvedimento in esame ai fini dell'attribuzione o meno ai partiti politici dei contributi pubblici. Se, ad esempio, un partito decide di selezionare la propria dirigenza con le elezioni primarie, si dovrà

poi assicurare negli organi collegiali la rappresentanza di tutte le correnti rappresentate dai candidati sconfitti nelle primarie? In definitiva, si tratta di un aspetto che è bene che siano i partiti a disciplinare senza indicazioni stringenti da parte della legge, anche perché, in base alla propria esperienza, non tutti i partiti conoscono la divisione in maggioranza e minoranza.

Gianclaudio BRESSA (PD) ricorda ai deputati del gruppo della Lega Nord Padania che le prescrizioni dell'articolo 2, comma 2, sono volte – come recita l'alinella del comma – ad assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione. La disposizione non comporta alcuna ingerenza della legge nell'organizzazione interna dei partiti, in quanto viene solo stabilito un requisito di democrazia interna – quello della presenza delle minoranze negli organi collegiali – che i partiti restano liberi di conseguire nel modo che preferiscono, dal punto di vista organizzativo. Inoltre non si fa ovviamente riferimento alle minoranze, in generale, ma alle minoranze politiche, ossia agli iscritti che hanno una posizione dissenziente rispetto alla maggioranza.

Mario TASSONE (UdCpTP) ricorda ai deputati del gruppo della Lega Nord Padania che anche i regolamenti delle Camere prevedono norme per assicurare i diritti delle minoranze. Si tratta di assicurare a tutti gli iscritti del partito la possibilità di partecipare alla vita interna con eguale dignità e parità di ruolo, ferme le differenze tra maggioranza e opposizione.

Maria Piera PASTORE (LNP) invita i colleghi a non minimizzare le obiezioni che provengono dai deputati della Lega Nord Padania, le quali non sono motivate da volontà polemica, ma nascono dall'esperienza di una modalità di organizzazione politica che forse non è la stessa degli altri o di tutti gli altri. Sottolinea in particolare che nella sua esperienza di militante della Lega Nord Padania il problema della divisione tra maggioranza e

minoranze non esiste, per cui costituirebbe un problema per il suo movimento una norma di legge che imponesse di assicurare la presenza delle minoranze negli organi del partito.

David FAVIA (IdV), premesso di dichiararsi favorevole al principio contenuto nella lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 del testo base, ritiene che si potrebbe specificare in che modo si debba assicurare la presenza delle minoranze negli organi collegiali: per esempio prevedendo l'elezione con voto limitato.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, chiarisce che la disposizione contenuta nella lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 del testo base da lui elaborato non intende in alcun modo imporre la presenza di una minoranza all'interno di quei partiti che non conoscano la divisione interna. La disposizione si limita a prevedere che, qualora una minoranza esista, questa debba essere anch'essa presente negli organi collegiali.

Donato BRUNO, *presidente*, osserva che, per evitare alcuni equivoci interpretativi, si potrebbe aggiungere, dopo la parola « minoranze », l'aggettivo « interne ».

La Commissione respinge gli emendamenti Meroni 3.13 e Turco 3.14.

Piorguido VANALLI (LNP), illustrando l'emendamento 3.15, di cui è cofirmatario, sottolinea che esso si inserisce nel solco del precedente emendamento 3.13, precisando il carattere eventuale della presenza delle minoranze all'interno di un partito o movimento politico. Non comprende la contrarietà espressa dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento 3.15.

Donato BRUNO, *presidente*, avvisa che si passerà adesso all'emendamento Vassallo 3.16 che, come già comunicato, sarà preso in esame insieme all'emendamento Amici 3.12.

Salvatore VASSALLO (PD), illustrando l'emendamento 3.16 a sua firma, sottolinea che la presenza paritaria di genere negli organi collegiali dei partiti non riguarda le figure apicali. Non si tratta, quindi, di una forzatura, ma di una misura tesa a favorire una partecipazione qualificata. Non comprende, quindi, il parere contrario espresso dal relatore.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, nel rispondere al collega Vassallo, sottolinea che la sua è una risposta a tutti i colleghi che hanno presentato proposte emendative in materia di parità di genere.

Desidera svolgere due considerazioni, una di carattere concettuale e l'altra di carattere pratico.

Con riguardo alla prima, osserva che nel normare la vita dei partiti politici, bisogna cercare di non essere invasivi. L'accoglimento di meccanismi di parità di genere è, a suo avviso, una valutazione politica di ogni singolo partito, che sarà sottoposta al giudizio degli elettori.

Con riguardo alla seconda considerazione, rileva che i partiti politici sono associazioni spontanee di cittadini, tutte giuridicamente legittime, sia nel caso, ad esempio, di un partito di sole donne o di un partito di carattere « maschilista ».

Piorguido VANALLI (LNP), concorda con quanto affermato dal relatore, sottolineando, però, come tali argomentazioni siano simili a quelle da lui espresse in precedenza e non condivise dal relatore medesimo. Annuncia il suo voto contrario sugli emendamenti in esame.

Sesa AMICI (PD), osserva come quello espresso dal relatore sia un pregiudizio politico. L'articolo 3 del testo in esame, infatti, riguarda la definizione nello statuto dei partiti politici dell'organizzazione e della partecipazione dei cittadini. Il suo emendamento e quello del collega Vassallo non hanno un carattere precettivo, in quanto tendono ad assicurare le sole modalità di parità di accesso, lasciandone la definizione ai singoli soggetti. Riguardo all'esistenza di un partito di sole donne,

esso è sicuramente legittimo, in quanto dotato di una propria natura giuridica.

Ma il problema è differente: è basato sul fatto che un meccanismo democratico non può non prevedere la partecipazione sia di uomini che di donne.

Ricorda la modifica dell'articolo 51 della Costituzione, troppo spesso pregiudizialmente ignorata.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la seduta deve terminare alle ore 16 per la ripresa dei lavori dell'Assemblea. Essendo numerosi gli iscritti a parlare, chiede a tutti di contenere la durata degli interventi.

Beatrice LORENZIN (PdL), preannuncia il suo voto favorevole sugli emendamenti in esame, per motivi che sono simili a quelli espressi dalla collega Amici.

Ricorda come in questa legislatura si sia proceduto in modo frammentario all'approvazione di norme sulla parità di genere che hanno riguardato, in particolare, i consigli di amministrazione e le elezioni degli enti locali. Si tratta di norme non di garanzia, ma che riguardano le modalità di accesso. È infatti necessario, a suo avviso, un sistema di pari opportunità di accesso negli organi decisionali, con riguardo, ad esempio, alla scelta delle candidature al fine di ottenere, come risultato finale, una classe dirigente paritetica.

Barbara POLLASTRINI (PD) sottolinea l'importanza del dibattito odierno e di come l'approvazione o meno degli emendamenti in esame fornirà la qualità della legge.

Si tratta, infatti, di affermare o negare un principio riconosciuto a livello delle Costituzioni dei Paesi più avanzati e di carte sovranazionali, cosa che qualificherà la nostra posizione all'interno dell'Europa in un senso o nell'altro.

Ricorda al collega Orsini che è in atto una revisione del valore di eguaglianza come valore di riconoscimento della differenziazione. Negare la parità è negare l'uguaglianza.

Al collega Vanalli ricorda che il riconoscimento dei due generi fondamentali è sovrapposto al riconoscimento di tutte le altre categorie, quali ad esempio i giovani. Il negare l'uguaglianza di genere quale differenziazione, diventa il negare il riconoscimento di tutte le differenze e, quindi, dell'eguaglianza.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che l'esame dei due emendamenti, dato il numero elevato di colleghi iscritti a parlare, è rinviato ad altra seduta.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta il fatto che, nonostante il richiamo del presidente, la durata degli interventi che lo hanno preceduto ha impedito a tutti i deputati iscritti di intervenire nella seduta odierna.

Donato BRUNO, *presidente*, nell'assicurare all'onorevole Libè che tutti i deputati iscritti avranno un congruo tempo per intervenire nella prossima seduta sugli emendamenti in esame. A tal proposito sottopone al relatore e alla Commissione l'ipotesi di una riformulazione dei due emendamenti, che faccia riferimento all'equilibrio di genere.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

C. 5210 Governo e C. 5531 Vassallo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 novembre 2012.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, sottolinea la necessità e l'urgenza di un esame rapido del provvedimento, dato il concomitante esame presso il Senato del decreto-legge di riordino delle Province.

Donato BRUNO, *presidente*, assicura che il provvedimento sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

REFERENTE

Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione.

C. 445 cost. Zaccaria, C. 763 cost. Carlucci, C. 1372 cost. Volontè, C. 1709 cost. Mantini, C. 2801 cost. Borghesi, C. 4423 cost. Laffranco, C. 4806 cost. Libè e C. 5432 cost. Palumbo.

ALLEGATO 1

**Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri
volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono
riconoscere i loro nati (Nuovo testo C. 3303 Lucà).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3303 recante « Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati »;

rilevato che:

il provvedimento – che stabilisce principi in tema di interventi in favore delle gestanti e delle madri « che necessitano di un sostegno specifico in ordine (alla decisione in merito) al riconoscimento o meno dei loro nati e alla garanzia della segretezza del parto » – è riconducibile principalmente alla materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, è di competenza legislativa esclusiva statale, e indirettamente alla materia servizi sociali, che è di com-

petenza legislativa residuale regionale, ai sensi del terzo comma del citato articolo;

secondo la giurisprudenza costituzionale, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non è una « materia » in senso stretto, bensì una competenza trasversale, idonea cioè ad investire tutte le materie, e consiste nella fissazione dei livelli strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto (tra le altre, si vedano le sentenze n. 248 del 2011, n. 322 del 2009; n. 168 e n. 50 del 2008);

il provvedimento rimette alle regioni e alle province autonome il compito di organizzare in concreto i servizi necessari per assicurare l'informazione, la consulenza e le prestazioni socio-assistenziali diurne e residenziali occorrenti alle donne interessate dalla norma;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Equo compenso nel settore giornalistico (C. 3555-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dall'11^a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;

esaminata la proposta di legge C. 3555-B, approvata dal Senato, recante « Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « ordinamento civile e penale » e « tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato » che le lettere *l)* ed *e)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

preso atto delle modifiche intervenute nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento;

tenuto conto, in particolare, che rispetto al testo dell'articolo 2, approvato dalla Camera, le novità principali riguardano: la composizione della Commissione; la definizione di termini per l'istituzione e per la cessazione della Commissione; l'eliminazione della previsione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dell'equo compenso a seguito del lavoro della Commissione;

rilevato dunque che, in base al testo in esame, la Commissione definisce il compenso equo, nei termini indicati all'articolo 1, entro due mesi dal suo insediamento, e, nel medesimo termine, deve redigere un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di

stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità sui mezzi di comunicazione e sul sito *internet* del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; si prevede infine che l'elenco sia costantemente aggiornato;

rilevata, tuttavia, l'esigenza che, tenuto conto del termine di durata della Commissione, sia chiarito il soggetto competente all'aggiornamento dell'elenco previsto all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, dopo la cessazione della stessa Commissione;

ricordato altresì che l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012 (cd. *spending review*), ha previsto il trasferimento delle attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi della normativa vigente, ai competenti uffici delle amministrazioni, a decorrere dalla data di scadenza degli organismi stessi;

segnalata altresì l'esigenza, riguardo al medesimo articolo 2, di chiarire con quale tipologia di atto sarà formalizzata la definizione del compenso equo e di esplicitare la tipologia di atto con il quale si procederà alla nomina della Commissione;

ricordato che, ai sensi dell'articolo 3, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 per un periodo superiore a sei mesi

comporta la « decadenza dall'accesso » ai contributi in favore dell'editoria, nonché da eventuali altri benefici pubblici, « fino alla successiva iscrizione »;

evidenziata al riguardo l'opportunità di chiarire il funzionamento del meccanismo descritto — con particolare riferimento all'annualità interessata dalla decadenza e dalla ricostituzione del diritto all'accesso — alla luce del fatto che i contributi all'editoria sono erogati su base annua;

rilevato come, sotto il profilo della formulazione del testo, all'articolo 1, comma 1, appaia più corretto fare riferimento all'articolo 26 della legge n. 69 del 1963, in quanto l'articolo 27 disciplina solo il contenuto dell'albo;

evidenziato inoltre che mentre all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 3, sia nell'alea che nella lettera *a*), si fa riferimento ai quotidiani e ai periodici, anche telematici, nella lettera *b*) dello stesso comma 3 sembrerebbe che l'aggettivo « telematici » sia riferito solo ai periodici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, appare opportuno che, tenuto conto del termine di durata

della Commissione, sia chiarito qual è il soggetto competente all'aggiornamento dell'elenco previsto al comma 3, lettera *b*), dopo la cessazione della stessa Commissione;

b) al medesimo articolo 2, è opportuno chiarire con quale tipologia di atto sarà formalizzata la definizione del compenso equo ed esplicitare la tipologia di atto con il quale si procederà alla nomina della Commissione;

c) all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il funzionamento del meccanismo ivi previsto — con particolare riferimento all'annualità interessata dalla decadenza e dalla ricostituzione del diritto all'accesso — alla luce del fatto che i contributi all'editoria sono erogati su base annua;

d) all'articolo 1, comma 1, appare opportuno, sotto il profilo della formulazione del testo, valutare se non sia più corretto fare riferimento all'articolo 26 della legge n. 69 del 1963, in quanto l'articolo 27 disciplina solo il contenuto dell'albo;

e) sia valutato inoltre il fatto che, mentre all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 3, sia nell'alea che nella lettera *a*), si fa riferimento ai quotidiani e ai periodici, anche telematici, nella lettera *b*) dello stesso comma 3 sembrerebbe che l'aggettivo « telematici » sia riferito solo ai periodici.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di professioni non organizzate (C. 1934-2077-3131-3488-3917/B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;

esaminato il testo della proposta di legge C. 1934-2077-3131-3488-3917/B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di professioni non organizzate »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono, nel complesso, riconducibili alla materia « professioni », che l'articolo 117, terzo comma, attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

preso atto delle modifiche intervenute nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri (Nuovo testo C. 5397 Verini).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 5397 Verini, recante « Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia dei « beni culturali », riguardando sia la tutela sia la valorizzazione degli stessi, e l'organizzazione di attività culturali;

ricordato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente;

ricordato inoltre che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha attribuito alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni;

rilevata l'opportunità, all'articolo 4, di indicare il termine per l'emanazione dei due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti;

rilevata l'esigenza, con riferimento alle previsioni recate dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, di chiarire l'ambito delle iniziative – extra programma – che il Comitato è chiamato a valutare ed approvare, in considerazione del fatto che lo stesso Comitato è istituito per le celebrazioni;

evidenziata altresì l'opportunità, al medesimo articolo 5, comma 1, di valutare se individuare, oltre che alla lettera c) – anche alla lettera a) – i soggetti che possono proporre iniziative;

al medesimo articolo 5, con riferimento agli adempimenti del Comitato al termine delle celebrazioni, appare opportuno valutare l'esigenza di indicare il termine di operatività dello stesso Comitato;

evidenziati, sotto il profilo della formulazione del testo, i seguenti aspetti:

all'articolo 4, comma 1, le parole « dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede o attraverso un suo delegato » dovrebbero essere sostituite dalle parole « dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, o da un suo delegato »;

all'articolo 4, al comma 2, occorrerebbe chiarire se per « soggetti fondatori » si intenda far riferimento ai soggetti di cui al comma 1: in caso positivo, sarebbe preferibile sostituire la parola « fondatori » con le parole « di cui al comma 1 »;

con riferimento alle funzioni del Comitato – di cui agli articoli 3, comma 1 (coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2), 3, comma 2 (promozione e diffusione) e 5, comma 1 (elenco puntuale delle funzioni), se ne suggerisce l'indicazione in un solo articolo, anche al fine di evitare ripetizioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, appare opportuno indicare il termine per l'emanazione dei due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti;

b) si rileva l'esigenza, con riferimento alle previsioni recate dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 5, di chiarire l'ambito delle iniziative – extra programma – che il Comitato è chiamato a valutare ed approvare, in considerazione del fatto che lo stesso Comitato è istituito per le celebrazioni;

c) è opportuno, al medesimo articolo 5, comma 1, valutare se individuare, oltre che alla lettera *c)* – anche alla lettera *a)* – i soggetti che possono proporre iniziative;

d) al medesimo articolo 5, con riferimento agli adempimenti del Comitato al termine delle celebrazioni, appare opportuno valutare l'esigenza di indicare il termine di operatività dello stesso Comitato.

ALLEGATO 5

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (Nuovo testo C. 3465-4290/B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3465-4290/B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante « Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani »,

premesso che:

il testo in esame è riconducibile, in via prevalente, alla materia « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » attribuita, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevano anche le materie « governo del territorio » e « valorizzazione dei beni culturali e ambientali » attribuite dall'articolo 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni;

la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1-bis, lettera a), con riferimento alla facoltà per i comuni di prevedere misure di vantaggio ai fini di favorire la riqualificazione di insediamenti residenziali e produttivi esistenti invece di concedere aree non urbanizzate per le medesime finalità, è riconducibile alla materia « urbanistica », che rientra nell'ambito del « governo del territorio »;

al riguardo la Corte Costituzionale ha più volte affermato (tra le altre la sentenza

n. 401 del 2007) che, se è pur vero che « la parola « urbanistica » non compare nel nuovo testo dell'articolo 117 », nondimeno « ciò non autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa nell'elenco del terzo comma », facendo parte, appunto, del governo del territorio (sentenze n. 303 del 2003 nn. 383 e 336 del 2005);

ricordato che nel testo approvato dalla Camera, poi modificato dal Senato, si prevedeva che le modalità per l'erogazione delle risorse finalizzate alla tutela del risparmio del suolo fossero individuate d'intesa con la Conferenza unificata;

segnalata dunque, al riguardo, l'esigenza di prevedere, nell'ambito delle disposizioni riguardanti le misure in favore del risparmio del suolo di cui all'articolo 6, comma 1-bis, lettera a), un coinvolgimento delle regioni, alla luce delle competenze regionali in materia urbanistica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

è necessario prevedere, nell'ambito delle disposizioni riguardanti le misure in favore del risparmio del suolo di cui all'articolo 6, comma 1-bis, lettera a), forme di coinvolgimento delle regioni, alla luce delle competenze regionali in materia urbanistica.